

Comune di Monte Giberto (Fm)

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

MODELLI UNIFICATI PRESENTAZIONE ISTANZE EDILIZIE

La Regione Marche, lo scorso 20 giugno ha recepito con DGR 670/2017 i modelli unificati e standardizzati per l'edilizia sanciti dall'accordo del 4 maggio 2017 in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali.

I moduli per l'edilizia che la Regione ha adeguato riguardano:

- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al permesso di costruire;
- Comunicazione Inizio Lavori – CIL;
- Soggetti coinvolti;
- Comunicazione di fine lavori;
- Segnalazione Certificata per l'Agibilità.

Le Marche hanno anche adeguato le istruzioni operative ed i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate.

I moduli rispecchiano il processo di semplificazione iniziato con la riforma Madia (Legge 124/2015) e con i Decreti “Scia 1” (D.lgs. 126/2016) e Scia 2 (Dlgs 222/2016) che hanno riscritto il panorama dei titoli abilitativi.

Le nuove norme hanno imposto alle Regioni di adeguare i moduli unici alla normativa interna entro il 20 giugno e ai Comuni di pubblicare i moduli unici entro il 30 giugno.

link di collegamento al sito regionale dove scaricare i predetti moduli:

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Urbanistica#In-primo-piano>

LE NOVITÀ

tratto dal sito <http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-edilizia/> al 28-06-2017

“La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

- Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
- Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare **una domanda** (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre **segnalazioni/comunicazioni** in allegato alla **SCIA unica** (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“*Once only*”).

Obblighi di pubblicazione

- Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali **entro il 20 giugno 2017** (con le modalità previste dall’art. 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
- Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

E’, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)
- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).”